



COMUNE DI ACCUMOLI

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 2 del 06-02-2020	
OGGETTO:	Monitoraggio delle partecipazioni pubbliche. Anno 2019

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **SEI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **12:00 e ss.** presso la sede Comunale, si è riunito in assemblea il Consiglio Comunale, convocato in seduta Pubblica Ordinaria in Seconda convocazione a seguito di avvisi partecipati ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge.

Risultano **PRESENTI** e **ASSENTI**:

N.	COGNOME NOME	INCARICO ISTITUZIONALE	PRESENZA
1.	D'ANGELI FRANCA	SINDACO	ASSENTE
2.	PETRUCCI STEFANO	CONSIGLIERE	PRESENTE
3.	DEL MARRO GABRIELLA	CONSIGLIERE	ASSENTE
4.	VALENTINI ANTONIO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	DI GIAMMARINO DANTE	CONSIGLIERE	PRESENTE
6.	LALLI ABRAMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	VOLPETTI CORRADO	CONSIGLIERE	PRESENTE
8.	GUERRINI BENEDETTO	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	NIGRO FRANCESCO ANSELMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10	CALCIOLI PAOLA	CONSIGLIERE	PRESENTE
11	DE SANTIS MARIO	CONSIGLIERE	PRESENTE

Totale **PRESENTI** n. 9 Totale **ASSENTI** n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea il Vicesindaco **Geom. Stefano Petrucci**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. Avv. Marco Matteocci.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

EVIDENZIATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

PRESO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;;

- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e ss.mm. e i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Accumoli e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO

N. PARTECIPATA PROCEDURE IN CORSO

1 RIVIERA DELLE PALME SAN BENEDETTO DEL TRONTO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

2. FONTE CANNELLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Che, in base a quanto sopra, non è necessario procedere ad alcuna alienazione in quanto le società partecipate dal Comune di Accumoli, **sono tutte in liquidazione**, come si evince dalle visure allegate (All.A e B);

EVIDENZIATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, così riassumibili:

1. RIVIERA DELLE PALME - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - P. IVA 01601010448;

2. FONTE CANNELLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - P. IVA 00790910574;

PRESO ATTO che dall'esame delle visure camerali, alla data odierna le due società risultano in liquidazione e che, pertanto, **non è necessario procedere ad alcuna operazione di alienazione e/o razionalizzazione, me occorre esclusivamente monitorare il procedimento di liquidazione delle medesime**;

RICHIAMATA la D.C.C. n. 26/2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute e individuazione delle partecipazioni da alienare"

ACQUISITO al Protocollo dell'Ente al n. 9969/2019 il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ASCOLTATI i seguenti interventi:

- del Consigliere Petrucci che illustra all'assemblea il presente punto all'ordine del giorno evidenziando l'impossibilità di procedere alla deliberazione prima del 31 Dicembre. Evidenzia altresì la situazione della Società in liquidazione.

- il Consigliere De Santis fa presente la possibilità di trovare un investitore che intenda riqualificare la Società Fonte Cannelle;
- il Consigliere Petrucci sottolinea che i tentativi di trovare degli investitori nel corso degli anni passati è stato fatto;
- il Consigliere Valentini aggiunge che la difficoltà è legata anche alle passività della Società in questione;
- il Consigliere De Santis chiede se il Comune partecipi alle riunioni della Società;
- il Consigliere Petrucci risponde che alcune volte il Comune ha partecipato, ma che la partecipazione alle assemblee è relativa considerando che trattasi di atti contabili. Lo stesso evidenzia l'opportunità che si creerà con il piano attuativo del P.I.P.; il ragionamento è quello di attrarre i privati;
- il Consigliere Nigro evidenzia l'importanza di realizzare infrastrutture dove c'è la contiguità industriale.

Con la seguente votazione

Presenti: 9
 Assenti: 2 (D'Angeli, Del Marro)

Favorevoli: 7
 Contrari: 0
 Astenuti: 2 (Calcioli, De Santis)

DELIBERA

- 1.** di approvare la premessa narrativa in ogni sua parte;
- 2.** di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3.** di prendere atto che le due società partecipate dal Comune di Accumoli sono già in liquidazione;
- 4.** di prendere atto, pertanto, che non è necessario procedere ad alcuna attività di alienazione delle quote, né ad operazioni di razionalizzazione delle medesime, ma di procedere esclusivamente al **monitoraggio delle attività di liquidazione delle società medesime**;
- 5.** di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 6.** di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 7.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo ad opera dell'ufficio competente;
- 8.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo ad opera dell'ufficio competente;

Successivamente, con la seguente separata votazione:

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Oggetto: **Monitoraggio delle partecipazioni pubbliche. Anno 2019**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, n.267 e ss.mm.ii., parere **Favorevole** di sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Accumoli, lì 28-01-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ordine alla Regolarità Contabile

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, n.267 e ss.mm.ii., parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Accumoli, lì 28-01-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Economica e Tributi
F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL VICESINDACO
F.to Geom. Stefano Petrucci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Avv. Marco Matteocci

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal _____ al _____
N. Reg.

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Avv. Marco Matteocci

E' copia conforme all'originale

Lì,

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Avv. Marco Matteocci

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

Il 06-02-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 comma 4,
D.Lgs 267/2000

Lì, 06-02-2020

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Avv. Marco Matteocci